

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
NEGRARI ed altri: Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U. N. I. R. E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli. (3465)	807
PRESIDENTE	807, 808
FRANZO, <i>Relatore</i>	807
MARENGHI	808
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	808
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359)	809
PRESIDENTE	809, 810
MARENGHI, <i>Relatore</i>	809
TRUZZI	810
Proposta di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
SORGI. Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538. (3370)	810
PRESIDENTE	810, 811
DEL VESCOVO, <i>Relatore</i>	810
MARENGHI	811
HELPER	811
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	811
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	812

La seduta comincia alle 9,35.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato .

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Negrari ed altri: Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli. (3465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Negrari ed altri: « Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli ».

L'onorevole Franzo ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il fatto che la presente proposta di legge rechi la firma di parlamentari di tutti i settori politici dell'Assemblea dimostra che la proposta stessa è ispirata a finalità non politiche, bensì eminentemente tecniche.

La proposta concerne la sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli. La legge 24 marzo 1942 reca provvedimenti che riguardano la difesa ed il potenziamento dell'ip-

picoltura ed ha apportato un miglioramento nelle iniziative volte alla tutela e all'incremento dell'ippica nazionale, attribuendo all'U.N.I.R.E., istituita con regio decreto 24 marzo 1932 (e preposta, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al coordinamento ed alla direzione del predetto settore) compiti e incombenze economiche soprattutto per disciplinare e migliorare il controllo delle varie attività ippiche.

L'articolo 3 di detta legge n. 315 stabilisce che i proventi derivanti all'U.N.I.R.E., detratte le spese di gestione, sono destinati al fondo premi per le corse, attribuendo le somme residue all'incremento della produzione ippica, con particolare riferimento ai cavalli da corsa. Il nuovo articolo proposto in sostituzione del precedente prospetta la soluzione che tutti i proventi siano destinati alla costituzione di un fondo premi (dedotte naturalmente le spese di organizzazione e la quota eventuale da corrispondersi a Enti e società delegati per l'esercizio delle scommesse) per essere poi ripartiti fra società ed enti, e destinati a provvidenze per l'allevamento, secondo programmi annuali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 3, che si vuole sostituire, nella applicazione pratica ha dato luogo ad inconvenienti, in quanto pospone le finalità dell'allevamento a quelle delle corse. Io sono del parere, unitamente agli onorevoli proponenti, che ciò in pratica non dovrebbe avvenire e che questa subordinazione dovrebbe essere eliminata.

La proposta di legge è stata concordata anche con il Centro parlamentare dello sport e con il Centro parlamentare dell'ippicoltura; esiste, quindi, una larghissima convergenza di opinioni in merito.

Personalmente, preannuncio due emendamenti formali per chiarire meglio il concetto espresso nell'articolo unico. Sull'U.N.I.R.E., posso dire che tale organismo ha sede in Roma, è stato eretto in ente morale con decreto 24 marzo 1932, ha personalità giuridica pubblica. La vigilanza sulla sua attività è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il suo consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti dei vari ministeri, il che offre una valida garanzia.

Concludendo, invito gli onorevoli colleghi a voler procedere all'approvazione dell'articolo unico della proposta di legge, senza ulteriori remore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARENGHI. Dopo l'esauriente relazione dell'onorevole Franzo, non credo che vi sia altro da aggiungere. Desidero soltanto dichiarare, anche a nome del mio gruppo, che voterò a favore della proposta di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge presentata dall'onorevole Negrari e corredata dalle firme di molti altri parlamentari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge.

Ne do lettura:

« L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, è sostituito dal seguente

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli Enti e Società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Società e gli Enti in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E.; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

L'onorevole Franzo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Dopo la parola: destinati, aggiungere le parole:* in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E. ».

« *Dopo la parola: Enti, sostituire le parole:* in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., *con la parola:* ippici ».

Pongo in votazione il primo emendamento Franzo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Franzo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico così formulato:

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, è sostituito dal seguente:

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli Enti e Società delegati

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U. N. I. R. E.; alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Società e gli Enti ippici; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » già iniziata nelle sedute del 5 e 7 febbraio e conclusasi con la nomina di un Comitato ristretto per l'esame degli aspetti tecnico-legislativi del provvedimento.

Prego l'onorevole Marengi, relatore, di comunicare alla Commissione i risultati dei lavori del Comitato.

MARENGI, *Relatore*. La questione più importante, emersa ieri sera in sede di riunione del comitato ristretto, riguarda la preventiva concessione delle licenze per coloro che intendono produrre a scopo di vendita mangimi semplici di origine animale. Dopo ampia discussione, il comitato ha deciso di non introdurre nel testo, che speriamo di poter formulare quanto prima, l'obbligatorietà di questa autorizzazione preventiva né per i mangimi semplici né per i mangimi composti. Una parte del comitato è invece favorevole alla tesi della licenza preventiva per i mangimi semplici di origine animale e per gli integratori.

Il comitato ha preso in esame anche l'articolo 9 del disegno di legge, che prevede la costituzione di una commissione presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed ha ritenuto che tale commissione risulterebbe forse troppo numerosa, sì da intralciare lo svolgimento delle pratiche.

Vi è da pensare, però, che se anche la commissione è, nella struttura ora prevista, superflua (la Commissione Giustizia ha detto anche « costosa »), essa potrebbe tuttavia risultare utile dal punto di vista tecnico-amministrativo, per esprimere determinati pareri, in particolare sugli integratori antibiotici, prodotti

che potrebbero diventare pericolosi per l'alimentazione, anche perché vanno considerati come medicinali, nel senso profilattico o curativo del termine.

A me personalmente sembra veramente un po' azzardato voler eliminare ogni controllo preventivo in questo settore, come si è chiesto da parte liberale.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica potrebbe anche stabilire che tali prodotti devono essere considerati medicinali e quindi potrebbe autorizzarne la vendita soltanto attraverso procedure particolari. Questa perplessità è stata anche la causa per la quale non si è deciso, in sede di comitato ristretto, di varare subito un adeguato testo e nemmeno di preparare degli emendamenti. Non posso, quindi, che continuare ad illustrare gli orientamenti emersi in sede di Comitato.

Nella seduta di ieri sera, appunto, il Comitato ristretto si è orientato nel senso di mantenere la licenza per i prodotti semplici di origine animale da chiedersi al prefetto; di non imporre una licenza per la produzione di mangimi composti; di imporre viceversa la licenza per la produzione di integratori o mangimi integrati. La tesi dell'onorevole Capua, di rinunciare all'autorizzazione preventiva dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, ha riscosso il voto di una parte della Commissione. Unanimità, invece, sono stati i dissensi per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 9. Mi permetto di far presente tuttavia che, qualora nel disegno di legge venisse stabilita l'autorizzazione preventiva da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, sarebbe opportuno tenere in vita la commissione di cui al detto articolo 9. E ciò per evitare che l'Alto Commissariato rimanga arbitro assoluto delle decisioni.

Anch'io, come relatore, potrei non pretendere la licenza per i mangimi composti, però, per i mangimi di origine animale e per gli integratori sono favorevole al principio della istituzione della licenza. Le preoccupazioni di natura politico-liberistica prospettate dall'onorevole Capua, e che si sostanziano nel timore di una eccessiva invadenza dello Stato o degli organi burocratici, non credo siano fondate, in questo caso.

Quanto all'articolo 10 e agli altri articoli successivi, va bene l'obbligo di apporre sui sacchi o sugli imballaggi i dati relativi alle analisi, ma qualcuno (l'onorevole Truzzi) ha fatto giustamente rilevare che i piccoli agricoltori non sono in grado di capire granché quando si parla di « protidi » e di « lipidi ». Invece, se si segue il principio di inserire an-

che il numero delle unità nutritive, calcolate in rapporto al valore nutritivo, poniamo, di un chilogrammo di orzo, ci troviamo di fronte ad una indicazione che è da tutti valutabile. E in questo senso il comitato ristretto ha espresso il proprio orientamento favorevole.

In merito alle sanzioni, la cui severità era stata criticata dalla Commissione giustizia, devo dire che il comitato ristretto si è pronunciato per delle sanzioni piuttosto gravi, in quanto un'ammenda di lieve entità è compensata, purtroppo, ed in larga misura, dall'utilità derivante dalla frode.

Si è anche proposto che l'ammenda sia proporzionata all'importanza dello stabilimento e alla quantità del prodotto che si pone in commercio. Tanto più grande è lo stabilimento, tanto maggiore è la quantità di mangime prodotto, tanto più grave dovrebbe essere l'ammenda per la frode. Ma, ripeto, non so fino a che punto una tale concezione potrà tradursi in realtà.

Riassumendo, richiamo l'attenzione della Commissione sul problema delle autorizzazioni, che potrebbero essere mantenute soltanto per i mangimi di origine animale e gli integratori.

A titolo informativo, desidero dire anche che ieri sera, nel corso della riunione del comitato ristretto, qualcuno ha ventilato la proposta di togliere l'obbligatorietà dell'autorizzazione preventiva, ricorrendo all'obbligo, invece, di una visita da parte di un'apposita Commissione, per rendersi conto dell'esistenza dell'attrezzatura adatta alla fabbricazione di quel tipo di mangimi che si intendono produrre. Se questa proposta riscuotesse il consenso della Commissione, chi intendesse produrre mangimi potrebbe senz'altro farne domanda ad un ufficio provinciale, che potrebbe essere l'Ispettorato agrario, e una commissione nominata da quest'ultimo potrebbe accertare l'esistenza o meno dell'attrezzatura necessaria per quel genere di produzione.

PRESIDENTE. Secondo quanto ha riferito, con una chiarezza di cui la Commissione gli è grata, l'onorevole Marengli, il comitato ristretto si è pronunciato nel senso di non tenere fermo il principio dell'obbligatorietà dell'autorizzazione preventiva per determinati mangimi, come i semplici e i composti, mentre dovrebbe essere chiesta la licenza per i mangimi di origine animale e gli integratori. Su questo particolare aspetto del problema sarebbe utile un'ampia discussione in Commissione, in quanto dobbiamo tener presente che esiste un parere contrario della Commissione

giustizia, del quale bisogna tener conto secondo le disposizioni del Regolamento.

TRUZZI. Io propongo che il comitato ristretto formuli le sue proposte di emendamenti al disegno di legge e che su queste concrete proposte di emendamenti la Commissione sia chiamata a discutere.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa accogliere la richiesta del deputato Truzzi. Conseguentemente, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sorgi: Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 528. (3370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Sorgi, concernente una modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 528.

Comunico che la IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Del Vescovo ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL VESCOVO, Relatore. Onorevoli colleghi, il deputato Sorgi propone una modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, tendente ad equiparare gli agenti del corpo forestale, per quanto riguarda la concessione di capi di vestiario, ai loro colleghi appartenenti agli altri corpi di polizia.

L'articolo 30 del decreto legislativo già citato stabilisce la concessione delle divise e delle calzature ai sottufficiali, alle guardie scelte e alle guardie del corpo forestale con le modalità stabilite dal regolamento che è in via di compilazione da parte degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura. Per poter procedere praticamente alla distribuzione delle divise e delle calzature, ad un certo momento venne fatto uno stralcio di questo regolamento e il Ministero dell'agricoltura e foreste considerò l'opportunità di fornire anche ai forestali l'intero corredo, e cioè non soltanto la divisa e le calzature ma anche, tanto per intenderci, la biancheria. La Corte dei conti però si rifiutò di registrare il decreto e pertanto il Ministero dell'agricoltura

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

dovette limitarsi a fornire soltanto le divise e le calzature.

Da qui sorge l'iniziativa del deputato Sorgi, che tende a porre in condizione di parità i dipendenti del corpo di polizia forestale nei confronti dei dipendenti degli altri corpi di polizia. La richiesta appare tanto più motivata in quanto gli agenti forestali, nell'espletamento del loro servizio di istituto, sono costretti a subire una grande usura dei capi di vestiario.

La proposta di legge, peraltro, si è fatta carico di reperire la spesa necessaria. Il corpo forestale attualmente è costituito di 4.200 unità di cui 3.000 svolgono servizio di istituto, mentre gli altri sono assegnati agli uffici. Si è pensato, d'accordo con la Commissione finanze e tesoro, che consentendo agli agenti addetti agli uffici di indossare abiti civili, dietro la corresponsione di una indennità pari a lire 900 mensili, si otterrebbe una economia di lire 31 milioni e 700 mila lire, con le quali si pensa di poter largamente coprire le spese per l'acquisto di biancheria agli agenti i quali svolgono servizio di istituto. Voglio peraltro precisare alla Commissione che se alcuni agenti forestali prestano servizio in abito civile ciò avviene in ottemperanza al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo del 1948 il quale stabilisce che il personale del corpo forestale dello Stato è personale civile dello Stato. E se accade che questo personale indossa talvolta la divisa, ciò avviene perché il personale medesimo è armato ed è quindi necessario un suo immediato riconoscimento.

Per tutte queste ragioni ritengo che la Commissione potrebbe approvare senz'altro questa proposta di legge. Una riserva avrei da formulare, tuttavia, relativamente al terzo comma dell'articolo unico là dove si parla di mansioni d'ordine. Mi corre l'obbligo di mettere in rilievo che recentemente vi è stata una circolare del Ministero dell'agricoltura in base alla quale viene fatto obbligo ai forestali che svolgono mansioni negli uffici di indossare la divisa. Noi non entriamo nel merito della disposizione ministeriale, che sarà senz'altro sostenuta da seri motivi.

Tuttavia mi preoccupa il fatto che questa disposizione ministeriale potrebbe essere giudicata in contraddizione con il contenuto della proposta di legge che stiamo esaminando.

Per questi motivi preannuncio un emendamento al terzo comma dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARENGHI. Non avrei nulla da aggiungere all'esauriente relazione svolta dal collega

Del Vescovo, se non intendessi associarmi esplicitamente alle sue considerazioni e alla sua proposta.

HELPER. Anch'io mi associo alle conclusioni dell'onorevole Relatore e desidero esprimere il mio compiacimento per la relazione ampia e particolareggiata da lui svolta. Credo che l'approvazione di questa proposta di legge debba essere considerata come un giusto riconoscimento dell'opera svolta dai forestali. Porre questi agenti sul medesimo piano degli altri corpi dello Stato credo sia un atto di sacrosanta giustizia.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione per quanto riguarda l'approvazione, o meno, della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« L'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente »

« L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al predetto personale, che in ufficio svolge mansioni d'ordine, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di lire 900 ».

« Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge è abrogata ».

Avverto che l'onorevole Del Vescovo, relatore, ha presentato il seguente emendamento.

« Al terzo comma, sostituire le parole: che in ufficio svolge mansioni d'ordine, con le parole: quando svolge mansioni d'ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

L'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modifi-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

cazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di lire 900 ».

Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge è abrogata.

Lo pongo in votazione nel suo complesso con la modifica testé approvata.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

NEGRARI ed altri. « Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti

all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli » (3465):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

SORGI: « Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538 » (3370):

Presenti	31
Votanti	27
Astenuti	3
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Armosino, Basile Giuseppe, Bertone, Bethol Francesco Giorgio, Biasutti, Bolla, Bonomi, Burato, Chiarini, Del Vescovo, Fina, Franzo, Germani, Gozzi, Grifone, Helfer, Magnani, Marabini, Marengi, Marilli, Martoni, Miceli, Pavan, Rosati, Sangalli, Scarascia, Soldano, Sponziello, Stella e Truzzi.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI